AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 233 del 28 Giugno 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 predisposto a seguito dell'inerzia del gestore ai sensi dell'art. 3 comma 4 delibera n. 57/2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*.
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)"*.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d decreto "*Cura Italia*" convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*".
- la Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*.
- la deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 "*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*".

- la Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*.
- la deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.
- la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".
- la deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*".
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 "*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*".

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*"
L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa*

europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"*(lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lett. f); - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h); "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*"; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"; al comma 683 dispone che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*".

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un

rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi 8 la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 "*i meccanismi di garanzia*" secondo cui: "*In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore*" (comma 1); "*L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95*" (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - "*Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/*RIF" (articolo 1, comma 4); "*La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/*RIF *è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente*" (articolo 3 comma 1); "*È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c),della legge 481/95*" (articolo 3, comma 2); "*Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità*" (articolo 3, comma 3); "*In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione*" (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di "*sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma 5*)".

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che "*nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma* 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], *approvi per* l'anno *2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire* [...]".

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*" l'Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a

prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19

N) l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*"

O) con Documento di Consultazione m. 196 del 11 maggio 2021, avente ad oggetto "***PRIMI ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2) ",*** l'Autorità espressamente ritiene che i gestori che non "***provvedano a trasmettere all'Ente medesimo la documentazione necessaria per predisporre il piano economico finanziario dell'ambito tariffario entro i 30 giorni precedenti il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del citato piano, l'Ente potrà assumere e trasmettere all'Autorità (per le approvazioni di competenza) le pertinenti determinazioni escludendo, a tutela dell'utenza, incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione, analogamente a quanto previsto per il primo periodo regolatorio***".

P)In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Q) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche

per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

R) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

S) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

T) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) Di contro nell'esaminare i PEF inviati, in alcuni casi, così come meglio specificato per ogni singolo Comune nelle relazioni allegate, sono emerse gravi non conformità a quanto prescritto dalle predette delibere dell'ARERA in particolare da parte dei gestori del servizio i quali o non hanno trasmesso la documentazione contabile posta a fondamento delle attestazioni prodotte o nella relazione di accompagnamento non hanno descritto in modo ragionevolmente esauriente i criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella tabella numerica dalla documentazione contabile o hanno inserito nella tabelle numeriche dati non congrui.
Quindi non si è potuto procedere alla validazione del PEF trasmesso non sussistendone i presupposti prescritti dalla delibera n. 443/2019 e dal MTR allegato.

C) Non è stato possibile avviare una interlocuzione con i Comuni ed i gestori atteso o la documentazione non è stata trasmessa o è stata trasmessa non rispettando il termine minimo

indicato dall'Autorità nel citato Documento di consultazione n. 196/2021 paria 30 giorni dalla scadenza fissata dall'art. 30 comma 5 D.l. n. 41/2021

D)Secondo quanto prescritto dall'art. 3 dalla delibera n. 57/2020 la mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nella procedura di approvazione di cui all'art. 6 della delibera n. 443 deve considerarsi inerzia ai sensi e per gli effetti dell'art 7 delle medesima deliberazione.

E) Si è proceduto alla predisposizione dei piani economico finanziario in un'ottica di tutela degli utenti secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della citata delibera 57/2020 utilizzando il ruolo tari 2020, come dato immediatamente disponibile, applicando quello di maggior favore o in mancanza facendo ricorso ai valori del fabbisogno standard o ai dati del costo medio di settore come risultante dal Rapporto ISPRA 2020 in modo tale da garantire allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio.

VISTI

– La legge n. 481/1995
– La legge n. 205/2017
– La legge n. 147/2013
– La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
– La delibera n. 57/2020 – ARERA
– La delibera n. 493/2020 ARERA
– L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
– la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
– la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
– la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

1) **DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA per il Comune di Cagnano Varano.
Si allega la relazione del singolo comune;

2) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;

3) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione

"Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 28 Giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO

RELAZIONE EX ART. 3 COMMA 4 DELIBERA N. 57/2020

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.
Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021
La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.
Il Comune di Cagnano Varano (FG) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Sud Servizi Generali soc. coop., in ragione del "Contratto di appalto dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, spazzamento strade ed altri servizi complementari" con decorrenza dal 01/08/2017 ed in forza di contratto di affitto di

ramo d'azienda (atto Rep. 78616 Racc. 19027 del 27/07/2017 tra la RETE SERVIZI srl e la Soc. Coop. SUD SERVIZI GENERALI) e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

In data 16 marzo 2021 con prot. 30187 la società Sud Servizi Generali soc. coop. caricava sulla piattaforma di interscambio AGER-MTR la documentazione innanzi elencata.
In data 4 giugno 2021 con prot. 30405, il Comune di Cagnano Varano caricava sulla piattaforma di interscambio AGER-MTR la documentazione innanzi elencata.
L'esame istruttorio ha visto la formale interlocuzione sia con il Comune che con il gestore, dato che con nota prot. 5669 del 08/06/2021 l'ETC ha chiesto ad ambedue i soggetti di integrare la documentazione prodotta e/o di fornire alcuni chiarimenti.
Più precisamente, le osservazioni dell'ETC si riassumono nel seguito:

1 PEF GREZZO COMUNE

1.1 PREVISIONALI

1.1.1 RICAVI TARI

I ricavi TARI sono stati compilati sulla base della scomposizione riportata nella relazione di Appendice 2.
Si chiede al Comune di confermare la compilazione dell'ETC.

1.1.2 ATTIVITA' FUORI PERIMETRO

Si chiede al Comune di specificare il calcolo con il quale si è giunti a stimare il valore delle attività fuori perimetro.
Inoltre, si chiede di precisare se è volontà del Comune inserire tali costi nell'avviso di pagamento TARI, con voce distinta e separata dal corrispettivo TARI.
In caso affermativo, l'ETC indicherà le attività fuori perimetro nella dashboard del PEF FINALE.

1.1.3 COITV – COITF

I proposti COI non sono ammissibili alla regolazione, pertanto, sono stati cancellati.
Relativamente all'extra costo per oneri di trattamento/smaltimento, al fine di valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni per il superamento del limite di crescita, si chiede la compilazione e trasmissione della tabella Tavola Input per DELTA costi smaltimento 2021.

1.2 CONTO ECONOMICO

Non è stato possibile validare i dati di conto economico, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2019, in quanto nella relazione di Appendice 2 non si riportano, per ciascun valore – di ricavo e/o di costo – la relativa voce di bilancio alla quale si fa riferimento.
In particolare, per le entrate si chiede di rappresentare i titoli di accertamento in entrata (al netto di riaccertamenti delle annualità precedenti). Per i costi, si dovranno indicare le voci di bilancio relative, secondo la codifica MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATO, nonché i driver di ripartizione utilizzati.
Si consiglia, per quanto occorrer possa, la compilazione del foglio TavolaInput (anni 2017 e 2019).

1.3 SIR IN PERIMETRO

Si formulano le medesime osservazioni rappresentate nel paragrafo 1.2

1.3.1 RICAVI

Si chiede la compilazione delle celle dei ricavi, come fatto nel foglio di CONTO ECONOMICO.

1.3.2 IVA DI COMPETENZA DEL CANONE PAGATO AL GESTORE

Le righe da 41 a 44 sono state compilate, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2019.
Si chiede al Comune la conferma della esatta compilazione effettuata.

1.3.3 CTS-CTR

I valori per l'anno 2017 non sono coerenti con il dettaglio del foglio AcquistoServizi_CTS_CTR. Si chiede al Comune di verificare tale aspetto e, nel caso, effettuare le opportune revisioni.

Si chiede al Comune di comunicare l'importo del canone annuale corrisposto al gestore negli anni 2019, 2020 e 2021 in forza del contratto di appalto sottoscritto.

2 PEF GREZZO GESTORE

2.1 CONTO ECONOMICO

Preliminarmente si osserva che nella relazione di Appendice 2 non sono indicate le informazioni utili a poter riconciliare i dati del PEF per l'ambito tariffario di che trattasi con il resto del bilancio.
Tenuto conto che il Gestore in indirizzo espleta servizi in più ambiti tariffari, si chiede – sia per l'anno 2017 che per l'anno 2019, un prospetto delle contabilità analitiche di ciascun ambito che, sommate, possano ricostruire l'intero bilancio aziendale.

Inoltre, si chiede di precisare i driver utilizzati per la ripartizione dei dati di bilancio sui singoli PEF.
Relativamente all'anno 2017, i ricavi inputati nel PEF del Comune di Caganano Varano sono maggiori del valore della produzione complessiva di bilancio. Lo stesso vale per i costi.
Anche relativamente all'anno 2019 si osserva che il totale dei costi di bilancio indicati nel foglio di CONTO ECONOMICO non sono coerenti con il valore di bilancio.

2.1.1 RICAVI

I valori della riga 11 sono stati copiati nella riga 6 e cancellati dalla 11.

2.1.2 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Il valore della riga 22 è stato copiato nella riga 21, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2019.

2.2 SIR IN PERIMETRO

Valgono le considerazioni a carattere generale di cui al paragrafo 2.1, 2.1.1, 2.1.2.

2.3 CESPITI

Nella relazione di Appendice 2 non è riportata nessuna informazione circa i cespiti valorizzati nel PEF GREZZO.
Si chiede di rappresentare l'elenco dei beni strumentali valorizzati nei fogli dei cespiti e di allegare il libro cespiti, con evidenziazione di quelli attribuiti al PEF del Comune di che trattasi.
Per i cespiti la cui data di prima iscrizione è antecedente al 218, è necessario indicare il fondo di ammortamento al 31/12/2017. Anche il libro cespiti, pertanto, dovrà contenere tale informazione.

Il Gestore ha riscontrato le richieste istruttorie dell'ETC con nota pec del 10/06/2021, acquisita al protocollo n. **5864** del **10/06/2021**.
Il gestore si è limitato a trasmettere esclusivamente un nuovo tool excel, nel quale i dati complessivi di bilancio (ricavi e costi) sono stati corretti per renderli coerenti con i rispettivi valori complessivi di bilancio.
Anche i valori (ricavi e costi) compilati per l'annualità 2017 risultano aggiornati.
Resta il fatto che non è stato possibile validare i dati del PEF GREZZO GESTORE, in assenza di alcuna indicazione circa i driver utilizzati per ripartire sul PEF i valori complessivi di bilancio, sebbene l'ETC avesse formulato precise richieste di integrazione documentale in tal senso.
Inoltre, i valori rappresentati nella relazione di accompagnamento risultano sensibilmente diversi rispetto a quelli che si riscontrano nel modello excel del PEF GREZZO GESTORE.
Anche relativamente alla stratificazione dei cespiti, non sono stati forniti i chiarimenti chiesti.

Il Comune ha riscontrato la nota istruttoria dell'ETC in data 16 giugno, con pec acquisita al protocollo n. **6149** .
Nella nota di riscontro il Comune ha fatto riferimento ad un tool excel aggiornato che, però, non si risulta nella documentazione trasmessa via pec.
Il Comune ha confermato la ricostruzione fatta dall'ETC dei valori previsionali di PEF 2019, ha trasmesso la tavola DELTA costi smaltimento 2021 a giustificazione dei maggiori costi di smaltimento/trattamento che il Comune stima di sostenere nel 2021, ha preso atto che le componenti COI proposte non erano ammissibili alla regolazione.
Relativamente ai dati di conto economico, il Comune si è limitato a fornire un dettaglio delle spese consuntive inserite nel PEF GREZZO (annualità 2019), senza fornire i riferimenti di bilancio, così da rendere impossibile la validazione dei dati.

Relativamente alle discrasie dei valori CTS/CTR rispetto alla tabella AcquistoServizi_CTS_CTR, il Comune dichiara di aver provveduto ad effettuare le correzioni nel tool excel, il quale non risulta tra gli allegati alla pec.
In vero l'art. 6 della delibera n. 443/2019 espressamente attribuisce all'ETC la competenza ad espletare la procedura validazione che deve consistere nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario oltre alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile illustrati dal soggetto gestore nella relazione ex lettera b) del citato art. 6 .
Inoltre il soggetto gestore deve procedere all'invio dei dati e degli atti menzionati ed allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.
Sta di fatto che nel caso di specie la Sud Servizi Generali soc. coop. non provvedeva a trasmettere le contabilità analitiche di ogni singolo appalto, sebbene espressamente richiesto dall'ETC. Inoltre, non forniva nessuna informazione utile circa i driver utilizzati per ripartire i ricavi ed i costi di bilancio sul PEF dell'ambito tariffario di che trattasi.
Anche il Comune, per quanto di competenza, non ha fornito i necessari chiarimenti circa le voci di bilancio – ed i relativi driver – ai quali fare riferimento per riconciliare i dati del PEF GREZZO COMUNE con i rendiconti di gestione 2017 e 2019.

Appare evidente che la mancata trasmissione delle integrazioni / chiarimenti richiesti al Gestore si configuri come mancata collaborazione da parte del soggetto, integrando senz'alcun dubbio inerzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 443/2019 anche secondo quanto disposto con la delibera n. 57/2020.
Altresì, come anzidetto, il Comune di Cagnano Varano procedeva a caricamento della documentazione di propria competenza, sulla piattaforma di interscambio AGER-MTR, solamente in data 04 giugno 2021 prot. n. 30405.
Sul punto si fa rilevare che con Documento di Consultazione m. 196 del 11 maggio 2021, avente ad oggetto "***PRIMI ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2)*** **"**, l'Autorità espressamente ritiene che i gestori che non "***provvedano a trasmettere all'Ente medesimo la documentazione necessaria per predisporre il piano economico finanziario dell'ambito tariffario entro i 30 giorni precedenti il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del citato piano, l'Ente potrà assumere e trasmettere all'Autorità (per le approvazioni di competenza) le pertinenti determinazioni escludendo, a tutela dell'utenza, incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione, analogamente a quanto previsto per il primo periodo regolatorio***".
E' incontestabile che tale principio possa trovare applicazione nel caso di specie atteso che il Comune, quale gestore per le attività di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza procedeva alla trasmissione dei documenti non rispettando il termine di 30 giorni dalla scadenza fissata dall'art. 30 comma 5 D.L. n. 41/2021.
Sebbene l'ETC abbia avviato una interlocuzione sia con il Comune che con il Gestore, il mancato rispetto del citato termine di trasmissione dei documenti da parte del Comune non hanno consentito un regolare e compiuta conclusione della stessa.
Pertanto alla luce di quanto innanzi esposto deve ritenersi sussistere nella fattispecie la mancata collaborazione da parte del Comune di Cagnano Varano e di Sud Servizi Generali soc. coop. nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di validazione ex art. 6 della citata delibera che senza alcun dubbio deve ritenersi inerzia del gestore ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della medesima delibera

Ne consegue che l'AGER, quale ETC, deve provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 alla predisposizione del PEF anno 2020 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard disponibili il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto Ispra escludendo incrementi dei corrispettivi ed adeguamenti all'inflazione
Quindi in conformità a quanto innanzi prescritto si è proceduto alla predisposizione del PEF anno 2021 utilizzando il ruolo Tari anno 2020 (dato immediatamente disponibile per l'Ente di Governo d'ambito) in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo.
Tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio
La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

Ruolo Tari 2020
€ 1.327.236,16